

CONTENZIOSO

Revocazione ordinaria e ricorso per cassazione

di Luigi Ferrajoli

In tema di impugnazioni nel processo tributario, ai sensi dell'[**articolo 64, comma 1, D.Lgs. 546/1992**](#), nel testo modificato dall'[**articolo 9, comma 1, lett. cc\), D.Lgs. 156/2015**](#), applicabile ai ricorsi depositati a decorrere dal 1° gennaio 2016, **la revocazione c.d. ordinaria è ammissibile anche se la stessa sentenza sia stata oggetto di ricorso per cassazione**, in conformità, peraltro, all'[**articolo 398, comma 4, c.p.c.**](#), secondo cui la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo, **norma operante nel processo tributario**, stante il generale rinvio al codice di procedura civile di cui all'[**articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992**](#).

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con l'[**ordinanza n. 327/2018**](#), si è pronunciata in una vicenda in cui l'Agenzia delle entrate aveva proposto **ricorso per Cassazione** avverso la sentenza della CTR della Toscana che aveva dichiarato **inammissibile il ricorso per revocazione** proposto dalla medesima Amministrazione finanziaria avverso una sentenza della stessa CTR, sul presupposto della **contemporanea pendenza del giudizio di cassazione** avverso la predetta sentenza di appello.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, incentrato sulla **nullità della sentenza impugnata e del procedimento di appello** per violazione e falsa applicazione dell'[**articolo 64 D.Lgs. 546/1992, e articolo 395, comma 1, n. 4, c.p.c.**](#), per avere la CTR ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall'Agenzia delle entrate avverso una sentenza di appello della medesima CTR in quanto impugnata per cassazione.

A sostegno della decisione di secondo grado la CTR aveva richiamato l'[**articolo 64, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, nella formulazione in vigore prima della riforma**](#) introdotta dal [**D.Lgs. 156/2015**](#), che così recitava: "Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa le **revocazione** ai sensi dell'articolo 395 c.p.c." ed aveva ribadito i principi espressi dalla Cassazione con riferimento a tale disposizione, affermando che "l'istanza di revocazione è ammessa solo nei confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, **non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso o che non siano state impugnate nei termini, con la conseguenza che la richiesta di revocazione è inammissibile allorché una sentenza, involgente accertamenti di fatto, sia impugnabile o sia stata impugnata coi mezzi ordinari di gravame**" (cfr. [**Cassazione, sentenza n. 5827/2011**](#)).

Nella pronuncia in esame, la Corte di cassazione ha correttamente rilevato che l'[**articolo 9, comma 1, lett. cc\), D.Lgs. 156/2015**](#), aveva riformulato l'[**articolo 64 comma 1, D.Lgs. 546/1992**](#)

*"allo scopo di eliminare le incertezze interpretative a cui aveva dato luogo il testo vigente" (così nella relazione illustrativa al decreto) e che, attualmente, la norma prevede che "Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell'**articolo 395 c.p.c.**"; **disposizione**, questa, **applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016**, come espressamente previsto dall'articolo 12 del decreto di riforma e, quindi, anche al ricorso per revocazione oggetto del giudizio, proposto in data 24.09.2016.*

La Cassazione ha, infatti, rilevato che l'applicazione delle modifiche alle disposizioni del processo tributario apportate dal **D.Lgs. 156/2015** anche ai giudizi in corso è stato chiarito nella **relazione illustrativa al decreto** "non essendosi ritenuta opportuna una previsione di applicabilità limitata ai soli nuovi giudizi", ovvero a quelli instaurati alla data di entrata in vigore della nuova normativa, in quanto "un tale sistema (...) verrebbe a creare un nuovo rito, che coesisterebbe con il vecchio per le cause anteriori generando confusione ed incertezze".

Di conseguenza, afferma la Suprema Corte, in base alla **nuova formulazione dell'articolo 64 comma 1, D.Lgs. 546/1992**, non risulta più attuale l'orientamento della Cassazione riferito alla precedente disposizione in materia di **ricorso per revocazione**, dovendosi invece ritenere che, **analogamente all'ordinario processo civile, la proposizione del ricorso per revocazione ordinaria, ex articolo 395 c.p.c.**, avverso una sentenza della CTR, **non è pregiudicata dalla contestuale proposizione del ricorso per Cassazione, ex articolo 360 c.p.c.**, nei confronti della medesima statuizione, come deve desumersi, peraltro, dal disposto di cui all'**articolo 398, comma 4, c.p.c.** secondo cui *"la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo"* (cfr. **Cassazione SS.UU., sentenza n. 2039/1967**, nonché **Cassazione n. 5480/1998**, in tema di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione; **Cassazione n. 14717/2001**, in tema di litispendenza tra i due giudizi; **Cassazione n. 23445/2014** sull'autonomia delle impugnazioni), che è norma applicabile al processo tributario ex **articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992**.

Seminario di specializzazione

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE: ASPETTI NORMATIVI E GESTIONALI

Scopri le sedi in programmazione >